



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Triennio 2023-2025

Il giorno 22 del mese di novembre 2023, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in Catanzaro, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica, nominata con decreto prot. AOODRCAL 22379 del 25/09/2023, e quella di parte sindacale, di cui è stata verificata la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative, per procedere alla sottoscrizione definitiva, a seguito del visto dell'Ufficio Centrale di Bilancio sull'Ipotesi del 27/10/2023, del Contratto Integrativo Regionale relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio triennio 2023-2025.

LE PARTI

VISTO l'art. 3 del D.P.R. n. 395/88, che prevede che i pubblici dipendenti hanno titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali;

VISTO il D.L.vo 30/03/01, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 10, e l'art. 22, comma 4, lett. B del CCNL 19/04/2018 che prevede che per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 22, comma 4, lett. B4) del CCNL 19 aprile 2018, che prevede la contrattazione integrativa a livello regionale in merito ai "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio";

VISTO il Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio- quadriennio 2019-2022;

VISTA l'ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 03/11/2022;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

PRESO ATTO dell'Osservazione n. 57 del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione e Merito di cui al prot. 2543 del 22/02/2023;

VISTA l'Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 27/02/2023;

PRESO ATTO dell'Osservazione n. 105 del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione e Merito di cui al prot. 5671 del 26/04/2023;

VISTA l'Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del 27/10/2023;

VISTA la nota del MEF- UCB prot. 20552 del 14/11/2023 con la quale si attesta che la suddetta Ipotesi del 27/10/2023 *"ha superato il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo"* e che l'atto è stato registrato al n. 891, in data 14/11/2023 ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera e)

SOTTOSCRIVONO

Il Contratto Integrativo Regionale, valido per il triennio 2023-2025;

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza

1. Può usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/88 (d'ora in avanti, "permessi") il personale docente, educativo ed ATA, in servizio a tempo indeterminato, il personale con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche.
2. Il presente contratto ha durata triennale (2023-2025); potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari; l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

CAPO II

RELAZIONI SINDACALI

ART. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'art. 3 del CCNL 19/04/2018.
2. L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa a partire dal nuovo accordo.
3. Di tale ulteriore accordo verrà data tempestiva informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

CAPO III

**PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI TITOLO E PER LA
FRUIZIONE DEI PERMESSI**

ART. 3 - Norme generali

1. I permessi sono fruibili fino ad un massimo di 150 ore annue individuali per anno solare.
2. I beneficiari con incarico a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale e i beneficiari assunti con incarico a tempo determinato hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa, con arrotondamento all'unità oraria superiore; il criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato e orario di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio, sempre con arrotondamento all'unità oraria superiore.
3. Il limite massimo di permessi individuali concedibili è stabilito nella misura del 3% delle unità complessive in servizio a livello provinciale per ogni anno scolastico, con arrotondamento all'unità superiore.
4. I corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. n. 395/88, come di seguito specificati:
 - a. corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
 - b. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studi aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

La fruizione dei permessi per il diritto allo studio è consentita anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscano parte integrante del percorso di studi.

ART. 4 - Determinazione del contingente, compensazioni e informazione al personale

1. Ai fini dell'individuazione del contingente di personale, va considerata come base di calcolo la dotazione organica complessiva provinciale, adeguata alla situazione di fatto.
2. Per quanto attiene il personale ATA e il personale educativo, il contingente è pari al 3% dell'organico provinciale complessivo. L'organico del personale docente dovrà invece essere considerato distintamente per gradi di istruzione.
3. Il Dirigente o Responsabile di ogni Articolazione Territoriale Provinciale presente sul territorio regionale determinerà, con atto da affiggere all'albo entro il 30 ottobre dell'anno precedente a cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi concedibili, distinti per tipologia di personale, come indicato nel comma precedente;
4. Subito dopo la determinazione del contingente, sarà data tempestiva comunicazione alle scuole a mezzo di apposita circolare e pubblicazione sui siti web delle Articolazioni Territoriali Provinciali, in modo che l'informazione sia diffusa capillarmente fra il personale interessato.
5. Qualora le richieste di fruizione dei permessi eccedano il contingente autorizzabile, all'interno di una provincia, si potrà procedere a compensazioni proporzionali alle quote iniziali, rispetto a quelle province in cui si registrino richieste inferiori al contingente. Nel corso del procedimento verrà data informazione alle OO.SS. Comparto Scuola.

5 - Tempi e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per la fruizione dei permessi da parte del personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico (il quale è tenuto a verificare la completezza della compilazione effettuata a cura del richiedente), agli Uffici delle Articolazioni Territoriali Provinciali, territorialmente competenti, entro il 15 novembre dell'anno precedente a cui si riferiscono i permessi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

3. Nella domanda, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. n. 395/88, gli interessati devono dichiarare, in modo completo ed esaustivo, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

- 1) nome e cognome, luogo e data di nascita;
- 2) tipologia del corso di studio a cui sono iscritti;
- 3) grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
- 4) l'anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
- 5) l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio.

ART. 6 - Compilazione delle graduatorie

1. Ogni Articolazione Territoriale Provinciale compilerà più graduatorie, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza o per l'accesso alle qualifiche superiori;
- 2) frequenza di corsi di abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse; corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- 3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
- 4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari compreso il conseguimento dei CFU/CFA di cui al d.lgs. 59/2017 così come modificato dal D.L. 36/2022;
- 5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio fra quelli autorizzabili ed indicati dal DPR n. 395/88;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

6) frequenza corsi di formazione di lingua rivolti ai docenti di scuola primaria, corsi di formazione con metodologia C.L.I.L., finalizzati all'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera negli Istituti di secondo grado, organizzati dall'Amministrazione scolastica, che danno diritto a fruire dei permessi, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del CCNL Comparto Scuola;

7) frequenza di corsi a distanza (on-line) in modalità "e-blended" per la parte da svolgere in modalità sincrona;

2. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma precedente, i permessi sono rinnovabili con priorità assoluta rispetto ad altri richiedenti per il numero di anni pari alla durata legale del corso.

3. All'interno di ciascuna tipologia di corso di cui al comma 1, dopo aver soddisfatto le richieste del personale di cui al comma 2, verranno considerati con precedenza coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso.

4. In caso di parità delle predette condizioni, verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento all'anzianità di servizio dichiarata¹; in subordine, verrà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.

5. Oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili entro il limite massimo di un periodo analogo, solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso e per ogni profilo professionale a livello provinciale e interprovinciale.

6. Fermo restando il limite massimo delle 150 ore annue per ciascun interessato e nella eventualità in cui l'aspirante abbia interesse alla frequenza di un secondo corso, sarà possibile nella stessa domanda formulare la richiesta per la frequenza di entrambi i corsi; resta inteso che il secondo corso viene preso in considerazione in subordine.

7. L'Ufficio territorialmente competente a livello provinciale pubblicherà all'albo e sul sito web le graduatorie degli aventi titolo e i relativi provvedimenti di esclusione entro il 15 dicembre di ciascun anno; curerà inoltre l'informazione ai sindacati territoriali.

ART. 7 - Reclami e ricorsi

1. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi eventuali reclami per errori materiali da presentare direttamente all'Ambito Territoriale Provinciale competente.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

2. Entro i termini di legge sono, altresì, ammessi ricorsi al giudice ordinario;

ART. 8 - Modalità di concessione e di fruizione

1. I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio entro il 30 dicembre di ogni anno.
2. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell'istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico il piano annuale di fruizione dei permessi, in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo.
3. Il personale beneficiario dei permessi ha diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni o articolazioni diverse dell'orario di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
4. Atteso che il personale compreso negli elenchi pubblicati dai singoli ATP ha diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del Dirigente scolastico procedere alla sostituzione del personale assente, docente educati o ed ATA, secondo le vigenti disposizioni.
5. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:
 - 1) permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
 - 2) permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio;
 - 3) cumulo dei permessi di cui al punto 1) e 2).

ART. 9 - Certificazione

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi di cui all'art. 6, punto 1, va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni; la presentazione della certificazione è, comunque, obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio.
2. Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.
3. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

4. Atteso che sono usufruibili i permessi anche nel caso in cui le attività didattiche siano erogate con il sistema della formazione a distanza, con le modalità descritte in precedenza, e ferma restando la presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e/o agli esami sostenuti, è necessario che l'ente formativo certifichi l'avvenuto collegamento dello studente alla piattaforma telematica durante l'orario di servizio e che le attività didattiche potevano essere frequentate esclusivamente nell'orario in cui il permesso è stato richiesto;

ART. 10 - Tempistica

1. Le operazioni di cui al presente contratto, con l'esclusione dell'anno scolastico in corso, si svolgeranno secondo la seguente tempistica:

- La presentazione della domanda da parte personale interessato (docente, educativo ed ATA) va presentata entro il 15 novembre ogni anno;
- La trasmissione dell'elenco delle domande agli AA.TT. va inviata dai Dirigenti scolastici con la massima sollecitudine;
- La pubblicazione delle graduatorie provvisorie di norma avviene da parte degli AATTPP, entro il 15 dicembre di ogni anno;
- La concessione dei permessi da parte dei Dirigenti scolastici dovrà realizzarsi di norma entro il 30 dicembre.

ART. 11 - Norme finali

1. Il personale con contratto a tempo determinato che sia stato destinatario di provvedimento formale di concessione dei permessi per l'anno solare di riferimento ha titolo a fruire, all'avvio dell'anno scolastico successivo e comunque entro il termine dell'anno solare dei permessi proporzionalmente alla durata del contratto in essere, previa verifica del monte ore residuo.
2. Nel rispetto del criterio di buona fede e correttezza, nell'ambito delle 150 ore individuali può essere compreso, su richiesta dell'interessato, il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o in cui si deve sostenere l'esame o la discussione della tesi. A tal fine il lavoratore dovrà documentare la presenza al corso o il sostenimento dell'esame per cui è stato richiesto il permesso, nonché dovrà autocertificare i tempi di percorrenza di cui sopra;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

3. Il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l'inclusione del giorno dell'esame nei permessi di diritto allo studio.
4. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire di tutte le tipologie di permesso previste dai Contratti vigenti.
5. E' consentita la produzione di domanda anche fuori i termini previsti, per quei corsi banditi successivamente (e/o banditi e per i quali non è ancora conclusa la relativa procedura) e ricadenti tra quelli previsti dall'art. 3, c. 4, del presente articolo, nonché nell'ipotesi di contratti a tempo determinato (annuali o fino al 30 giugno) stipulati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catanzaro 22/11/ 2023

PER LA PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRIGENTE UFFICIO I

PER LA PARTE SINDACALE

ANIEF

CISL SCUOLA

FLC CGIL

GILDA UNAMS

SNALS-CONFSAL

UIL SCUOLA

¹ Per la valutazione dell'anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo si applicano le indicazioni del Contratto Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA; per quanto attiene i docenti IRC con contratto a tempo determinato, verranno considerati come anni di ruolo le intere annualità di insegnamento con orario di cattedra. E' esclusa la valutazione dell'anno scolastico in corso.

